

**DIRETTIVA 1999/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 7 giugno 1999****che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche**

IL PARLAMENTO EUROPEO E

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup> e visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 1999,

- (1) considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono diventate inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che è sancita nel trattato stesso ed ha efficacia diretta;
- (2) considerando, tuttavia, che risulta opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorché precisano le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato;
- (3) considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attività, sono state emanate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco delle qualifiche; che tali direttive prevedono come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attività regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo;
- (4) considerando che è opportuno sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarietà, alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive emanate in data relativamente remota nel

settore delle qualifiche professionali; che è conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi;

- (5) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni <sup>(4)</sup> e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE <sup>(5)</sup>, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, parte prima, della presente direttiva); che, di conseguenza, andrebbe introdotto un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE; che le attività professionali che figurano nell'allegato A, parte seconda, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche, nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51/CEE;
- (6) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto riguarda la prova della capacità finanziaria e la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale che lo Stato membro ospitante può esigere dagli interessati; che il Consiglio intende trattare la proposta in una fase successiva;
- (7) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a facilitare la libera circolazione degli infermieri specializzati che non sono in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE <sup>(6)</sup>; che il Consiglio intende trattare questa proposta in una fase successiva;
- (8) considerando che è opportuno che la presente direttiva preveda relazioni regolari per il controllo della sua applicazione;
- (9) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato,

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 19.4.1996, pag. 16 e GU C 264 del 30.8.1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 295 del 7.10.1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19.8.1998, pag. 12), decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26.10.1998, pag. 156). Decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999 e decisione del Consiglio dell'11 maggio 1999.

<sup>(4)</sup> GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).

<sup>(6)</sup> Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/658/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### Ambito d'applicazione

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi<sup>(1)</sup> e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento<sup>(2)</sup>, nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate «beneficiari»), nei settori di attività di cui all'allegato A.

2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

#### Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere.

## TITOLO II

### Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro

#### Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

<sup>(1)</sup> GU 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

<sup>(2)</sup> GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

Gli Stati membri si adoperano per tener conto delle preferenze del beneficiario fra queste alternative.

2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.

## TITOLO III

### Riconoscimento delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro

#### Articolo 4

Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività in questione. Qualora l'attività sia menzionata nella parte prima dell'allegato A, tale esercizio deve essere stato effettuato:

- 1) nel caso delle attività di cui alla lista I:
  - a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
  - b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
  - c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
  - d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

2) nel caso delle attività di cui alla lista II:

- a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- b) — per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o
  - per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
- d) — per cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o
  - per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

3) nel caso delle attività di cui alla lista III:

- a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato

l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;

4) nel caso delle attività di cui alla lista IV:

- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
- d) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero
- e) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

5) nel caso delle attività di cui alla lista V, lettere a) e b):

- a) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, ovvero
- b) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, a meno che lo Stato membro ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga; ovvero

6) nel caso delle attività di cui alla lista VI:

- a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero

- c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8.

#### Articolo 5

Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione equivalenti ad almeno due o tre anni, a seconda dei casi, di formazione professionale, tale certificato può essere considerato dallo Stato membro ospitante alla stregua di un certificato che attesti una formazione della durata richiesta dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettere b) e d), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettere b), c) ed e).

#### Articolo 6

Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettera b), primo trattino, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è aumentata del periodo occorrente per coprire l'insufficienza della durata della formazione.

#### Articolo 7

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

- a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, ovvero
- b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, ovvero
- c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

#### Articolo 8

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che il beneficiario deve presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad

esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione.

### TITOLO IV

#### Riconoscimento delle altre qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro

##### Articolo 9

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti, oppure una sola di tali prove, accetta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti circa l'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti né sono stati oggetto di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio sospensione, interdizione o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. L'attestato riguarda i precisi elementi fattuali presi in considerazione nello Stato membro ospitante.

3. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata — ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne — resa dal beneficiario dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere resa anche dinanzi ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda la modalità e l'estensione della garanzia.

6. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

#### TITOLO V

##### Disposizioni procedurali

###### Articolo 10

1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Ogni Stato membro può nominare un coordinatore per le attività delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 in seno al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE. I compiti del gruppo di coordinamento sono i seguenti:

- facilitare l'attuazione della presente direttiva;
- raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e, in particolare, raccogliere e confrontare le informazioni sulle diverse qualifiche professionali nei settori di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

#### TITOLO VI

##### Disposizioni finali

###### Articolo 11

1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.

###### Articolo 12

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

###### Articolo 13

Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 5, negli Stati membri.

Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, in particolare dei coordinatori, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento ad eventuali modifiche della presente regolamentazione. La Commissione presenta, se del caso, anche proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

###### Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

###### Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

###### Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

## ALLEGATO A

## PARTE PRIMA

## ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE CATEGORIE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

## Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE

1

*Direttiva 64/427/CEE**(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)**Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)*

- Classe 23    Industria tessile
- 232    Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
  - 233    Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
  - 234    Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
  - 235    Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
  - 236    Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
  - 237    Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
  - 238    Finissaggio dei tessuti
  - 239    Altre industrie tessili
- Classe 24    Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa
- 241    Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
  - 242    Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
  - 243    Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
  - 244    Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento
  - 245    Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
- Classe 25    Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)
- 251    Taglio e preparazione industriale del legno
  - 252    Fabbricazione di articoli semi finiti in legno
  - 253    Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
  - 254    Fabbricazione di imballaggi in legno
  - 255    Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
  - 259    Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
- Classe 26    260    Industrie del mobile in legno
- Classe 27    Industrie della carta e della sua trasformazione
- 271    Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
  - 272    Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
- Classe 28    280    Stampa, edizioni e industrie collegate
- Classe 29    Industria del cuoio e delle pelli
- 291    Concia del cuoio e delle pelli
  - 292    Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

- ex Classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
- 301 Trasformazione della gomma e dell'amianto
  - 302 Trasformazione delle materie plastiche
  - 303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche
- ex Classe 31 Industria chimica
- 311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
  - 312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
  - 313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio (da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319))
- Classe 32 320 Lavorazione del petrolio
- Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici
- 331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
  - 332 Industria del vetro
  - 333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotte e prodotti refrattari
  - 334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso
  - 335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
  - 339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
- Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
- 341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
  - 342 Fabbricazione di tubi d'acciaio
  - 343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
  - 344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
  - 345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
- Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)
- 351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
  - 352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
  - 353 Costruzioni metalliche
  - 354 Costruzione di caldaie e serbatoi
  - 355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
  - 359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
- Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche
- 361 Costruzione di macchine e trattori agricoli
  - 362 Costruzione di macchine per ufficio
  - 363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine
  - 364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
  - 365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
  - 366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
  - 367 Fabbricazione di organi di trasmissione
  - 368 Costruzione di altri macchinari specifici
  - 369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe 37	Costruzione di macchine e materiale elettrico
371	Fabbricazione di fili e cavi elettrici
372	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
373	Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
374	Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
375	Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
376	Costruzione di apparecchi elettrodomestici
377	Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
378	Produzione di pile ed accumulatori
379	Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)
ex Classe 38	Costruzione di materiale da trasporto
383	Costruzione di automezzi e loro parti staccate
384	Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
385	Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
389	Costruzione di materiale da trasporto NAC
Classe 39	Industrie manifatturiere diverse
391	Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
392	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
393	Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
394	Fabbricazione e riparazione di orologi
395	Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
396	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
397	Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
399	Industrie manifatturiere diverse
Classe 40	Edilizia e genio civile
400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
401	Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
402	Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
403	Installazioni varie per l'edilizia
404	Finitura dei locali

2

*Direttiva 68/366/CEE**(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)**Nomenclatura NICE*

Classe 20 A	200	Industrie dei grassi vegetali e animali
20 B	Industrie	alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
	201	Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
	202	Industria casearia
	203	Preparazione di conserve di frutta e di legumi
	204	Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
	205	Lavorazione delle granaglie
	206	Panetteria, pasticceria, biscottificio
	207	Produzione e raffinazione dello zucchero
	208	Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
	209	Fabbricazione di prodotti alimentari diversi



Classe 21	Fabbricazione di bevande
	211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
	212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
	213 Produzione di birra e malto
	214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate
ex 30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
	304 Industria dei prodotti amilacei

3

*Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'articolo 5, paragrafo 1)*

*Nomenclatura ISIC*

ex 04	Pesca
	043 Pesca nelle acque interne
ex 38	Costruzione di materiale da trasporto
	381 Costruzione navale e riparazione di navi
	382 Costruzione di materiale ferroviario
	386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
ex 71	Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:
	ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
	ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
	ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
	ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
	ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
73	Comunicazioni: poste e telecomunicazioni
ex 85	Servizi personali
	854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
	ex 856 Studi fotografici: Ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
	ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

4

*Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)*

*Nomenclatura ISIC*

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci

— da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

— su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

**Lista II****Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 3)**

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).

**Lista III****Direttiva 82/489/CEE**

ex 855 Parrucchieri (ad esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di bellezza).

**Lista IV****Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 1)**

Gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
  - aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
  - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;
  - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
  - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
  - ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
  - ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

[Attività previste all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

**Lista V****Direttiva 64/222/CEE e direttiva 70/523/CEE**

a)

[articolo 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva]

*Direttiva 64/222/CEE*

*(Direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE)*

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b)

[articolo 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva]

*Direttiva 70/523/CEE*

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

#### Lista VI

**Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE**

1

*Direttiva 68/364/CEE*

(*Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE*)

Ex gruppo 612 ISIC Commercio al minuto

Attività escluse:

- |     |   |
|-----|---|
| 012 | Locazione di macchine agricole  |
| 640 | Affari immobiliari, locazione   |
| 713 | Locazione di automobili, di vetture e di cavalli  |
| 718 | Locazione di carrozze e vagoni ferroviari   |
| 839 | Locazione di macchine per ditte commerciali   |
| 841 | Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film  |
| 842 | Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali  |
| 843 | Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta |
| 853 | Locazione di camere ammobiliate   |
| 854 | Locazione di biancheria   |
| 859 | Locazione di indumenti  |

2

*Direttiva 68/368/CEE*

(*Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE*)

*Nomenclatura ISIC*

Ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852)
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853)

*Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)*

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).

## Nomenclatura ISIC

- ex 62 Banche ed altri istituti finanziari  
ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni
- ex 71 Trasporti  
ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli  
ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
- ex 82 Servizi forniti alla collettività  
827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
- ex 84 Servizi ricreativi  
843 Servizi ricreativi non classificati altrove:  
— attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo  
— attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)  
— attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).
- ex 85 Servizi personali  
ex 851 Servizi domestici  
ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere  
ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parassitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:  
— disinfezione e lotta contro gli animali nocivi  
— locazione di vestiti e guardaroba  
— agenzie matrimoniali e servizi analoghi  
— attività a carattere divinatorio e congetturale  
— servizi igienici ed attività connesse  
— pompe funebri e manutenzione dei cimiteri  
— guide accompagnatrici ed interpreti turistici

*Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)*

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

- a) acquisto e vendita di merci:  
— da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)  
— su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;
- b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

*Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)*

[Attività menzionate nell'articolo 2, punto A, lettere c) e e), punto B, lettera b), punto C e D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;  
— nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

## PARTE SECONDA

## ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA PARTE PRIMA

## 1

*Direttive 63/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE*

*Nomenclatura ISIC*

Classe ex 01 Agricoltura

in particolare:

- a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricultura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;
- c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

## 2

*Direttiva 63/607/CEE*

*(Films)*

## 3

*Direttiva 64/223/CEE*

*Nomenclatura ISIC*

ex Gruppo 611 Commercio all'ingrosso (escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone)

## 4

*Direttiva 64/428/CEE*

*Nomenclatura NICE*

## Gruppo

- |           |        |  |
|-----------|--------|--|
| Classe 11 |        | Estrazione e preparazione dei combustibili solidi                              |
|           | 111    | Estrazione e preparazione di carbon fossile                                    |
|           | 112    | Estrazione e preparazione di lignite   |
| Classe 12 |        | Estrazione di minerali metallici   |
|           | 121    | Estrazione di minerali di ferro  |
|           | 122    | Estrazione di minerali metallici non ferrosi ed attività connesse              |
|           | ex 130 | Estrazione di petrolio e di gas naturale (prospezione e trivellazione escluse) |
| Classe 14 | 140    | Estrazione di materiale da costruzione e di terre refrattarie                  |
| Classe 19 | 190    | Estrazione di altri minerali, torbiere   |

5

*Direttiva 65/264/CEE**(Cinema)*

6

*Direttiva 66/162/CEE**Nomenclatura ISIC*

Ramo 5           Elettricità, gas, acqua, vapore e servizi sanitari

7

*Direttiva 67/43/CEE**Nomenclatura ISIC*Ex Gruppo 640   Affari immobiliari  
(escluso 6401)

Gruppo 839      Servizi forniti alle imprese non classificate altrove (ad eccezione delle attività del settore della stampa, dell'agente di dogana, di consulenze in materia economica, finanziaria, commerciale e statistica, nonché in materia di lavoro, di uffici recupero — crediti)

8

*Direttiva 67/654/CEE**Nomenclatura ISIC*

Classe 02           Silvicoltura e sfruttamento forestale

021           Silvicoltura

022           Sfruttamento forestale

9

*Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE**Nomenclatura ISIC*

ex Gruppo 841           Produzione, distribuzione e proiezione di film

10

*Direttiva 69/82/CEE**Nomenclatura ISIC*

ex Classe 13

ex 130   Petrolio grezzo e gas naturale (prospezione e trivellazione)

11

*Direttiva 70/522/CEE**Nomenclatura ISIC*

ex Gruppo 6112           Carbone

## ALLEGATO B

## DIRETTIVE ABROGATE

## PRIMA PARTE: DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE

- 63/261/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi
- 63/262/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni.
- 63/607/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia
- 64/223/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso
- 64/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato
- 64/428/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 - 19 ISIC)
- 64/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 ISIC (industria e artigianato)
- 65/1/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura
- 65/264/CEE: Seconda direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia
- 66/162/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 ISIC)
- 67/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. Al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6 401)» (gruppo ex 640 ISIC) 2. Al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (gruppo 839 ISIC)
- 67/530/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra
- 67/531/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri
- 67/532/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative

- 67/654/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa la modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale
- 68/192/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito
- 68/363/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 ISIC)
- 68/365/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 ISIC)
- 68/367/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 ISIC): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 ISIC) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 ISIC)
- 68/369/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per la attività non salariate della distribuzione dei film
- 68/415/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto
- 69/82/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 ISIC)
- 70/451/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film
- 70/522/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 ISIC)
- 71/18/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura

#### PARTE SECONDA: DIRETTIVE RECANTI MISURE TRANSITORE

- 64/222/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato
- 64/427/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 — 40 ISIC (industria ed artigianato), come modificata dalla direttiva 69/77/CEE: direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969
- 68/364/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 ISIC)



- 68/366/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 ISIC)
- 68/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 ISIC) 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 ISIC) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 ISIC)
- 70/523/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 ISIC)
- 75/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01 — classe 85 ISIC) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.
- 75/369/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività
- 82/470/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 ISIC), nonché dei depositari (gruppo 720 ISIC)
- 82/489/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri
-